COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.5.2015
COM(2015) 231 final

2015/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2009/790/CE al fine di autorizzare la Polonia a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 dicembre 2014, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 6 febbraio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 9 febbraio 2015 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Secondo l'articolo 287, punto 14), della direttiva IVA, la Polonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Nel 2009 la Polonia ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione nazionale. Con la decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009[2], il Consiglio ha autorizzato la Polonia ad applicare una franchigia dall'IVA, fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR. Con la decisione 2012/769/UE del Consiglio[3] la deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015. Questa misura è facoltativa per i soggetti passivi. La Polonia ha ora chiesto la proroga di tale misura.

Dalle informazioni comunicate dalla Polonia risulta che 103 617 soggetti passivi con un volume d'affari annuo fra 10 000 e 30 000 EUR abbiano beneficiato dell'esenzione dall'IVA in seguito all'applicazione della misura che ha comportato una riduzione stimata dell'importo complessivo del gettito fiscale dell'IVA nel 2013 pari allo 0,32% circa.

Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2018 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca le soglie del volume d'affari annuo al di sotto delle quali un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA.

---

1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
2 GU 283 del 30.10.2009, pag. 53.
3 GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act" per l'Europa (COM(2008) 394 del 25 giugno 2008).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere per altri tre anni una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore al controvalore in nazionale di 30 000 EUR e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per oltre 100 000 soggetti passivi rispetto alla riduzione prevista, dello 0,32% soltanto, del gettito complessivo dell'IVA.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione della Polonia ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda una misura di semplificazione per le imprese il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Polonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

2015/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2009/790/CE al fine di autorizzare la Polonia a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[4], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Polonia ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2) Con decisione 2009/790/CE del Consiglio[5], la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012 e come deroga, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(3) Con la decisione di esecuzione del Consiglio 2012/769/UE[6] la misura di deroga di cui alla decisione 2009/790/CE del Consiglio, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015.

(4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 dicembre 2014, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di prorogare ulteriormente la misura di deroga all'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Tale misura consentirebbe di continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(5) Con lettera del 6 febbraio 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 9 febbraio 2015 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

---

4 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

5 Decisione 2009/790/UE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

6 Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27)

(6) Secondo le informazioni comunicate dalla Polonia, 103 617 soggetti passivi hanno beneficiato dell'applicazione della misura che ha comportato una riduzione stimata del gettito fiscale dell'IVA pari a circa lo 0,32% nel 2013.

(7) Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese più piccole, anche se queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE, modificata dalla decisione 2012/769/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE, modificato dall'articolo 1 della decisione 2012/769/UE, è modificato come segue:

"Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.".

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente